

## CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE

*Tipo corso: Corso di specializzazione*  
*Area Tematica: Sicurezza (livello avanzato)*

Corso in:  
“Esperto in sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro”

Id. Corso: 7534 - Edizione 8085



Modulo: Il D.Lgs. 81/08

A cura di

Geom. Carmelo Schembri

## Premessa

Per "Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro" si intende l'insieme di norme comprese nel Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (aggiornato in molti articoli ed allegati dal Decreto legislativo 106/2009 e successive integrazioni); il Decreto riunisce e armonizza le disposizioni contenute nelle precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che congiuntamente all'entrata in vigore del nuovo provvedimento, sono state abrogate.

Il Decreto dà attuazione all'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e norma la prevenzione degli infortuni in tutti i luoghi ed ambienti di lavoro, riunendo e armonizzando quanto contenuto nei precedenti dispositivi di legge che hanno accompagnato la disciplina della sicurezza sul lavoro per quasi sessanta anni.

Con l'emanazione del D. Lgs. 81/08 si è allargato il campo di applicazione in quanto con il termine "lavoratore" non si individua (come previsto nel precedente D.Lgs. 626/94) esclusivamente il dipendente subordinato e retribuito ma, in via più generale, la persona che svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

La vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica in tutti i settori di attività, privati o pubblici, e nei confronti di tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Il D.Lgs. 81/08, composto da n. 13 titoli e n. 51 allegati, è così articolato:

- ✗ Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina, anche mediante il rinvio a tre Allegati (da I a III), i principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del T.U.
- ✗ Titolo II (artt. da 62 a 68) e un Allegato IV - Luoghi di lavoro.
- ✗ Titolo III (artt. da 69 a 87) e cinque Allegati (da V a IX) - Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (ivi compresi impianti e apparecchiature elettriche).
- ✗ Titolo IV (artt. da 88 a 160) e quattordici Allegati (da X a XXIII) - Cantieri temporanei o mobili.
- ✗ Titolo V (artt. da 161 a 166) e nove Allegati (da XXIV a XXXII) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.
- ✗ Titolo VI (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) - Movimentazione manuale dei carichi.
- ✗ Titolo VII (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) - Attrezzature munite di videoterminali.
- ✗ Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e tre Allegati (da XXXV a XXXVII) - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, vibrazioni ottiche superficiali).
- ✗ Titolo IX (artt. da 221 a 265) e sei Allegati (da XXXVIII a XLIII) - Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto).
- ✗ Titolo X (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a XLVIII) - Agenti biologici.
- ✗ Titolo XI (artt. da 287 a 297) e tre Allegati (da XLIX a LI) - Atmosfere esplosive.
- ✗ Titolo XII (artt. da 298 a 303) e capi finali dei Titoli da I a XI - Disposizioni sanzionatorie.
- ✗ Titolo XIII (artt. da 304 a 306) - norme transitorie e finali.

## **Figure chiave del Sistema di gestione della Sicurezza**

---

### **Datore di lavoro**

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

### **Servizio prevenzione e protezione**

E' uno strumento tecnico di consulenza del datore di lavoro, ed è coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, cioè la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro.

### **Medico competente**

E' il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dal D.Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti.

### **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,**

E' la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; è un organo consultivo del Datore di Lavoro cui spetta il compito di svolgere una funzione di tramite fra i lavoratori e il datore di lavoro per tutti gli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

### **Lavoratore**

E' la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

## ***Gli obblighi del Datore di Lavoro***

Il Datore di Lavoro è un "debitore" di sicurezza nei confronti dei soggetti che prestano attività lavorativa nell'ambito della sua azienda per cui deve, prima di tutto, conoscere quali pericoli e quali rischi possono esistere per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti durante il lavoro e, quindi, li deve valutare.

La Valutazione dei Rischi è un processo finalizzato a documentare che sia stato fatto quanto possibile (oltre che obbligatorio) per ridurre i rischi nello svolgimento di una attività lavorativa e per programmare eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro.

Per valutare i rischi e per programmare la prevenzione, il Datore di Lavoro deve costituire il "Servizio di Prevenzione e Protezione", che lo affiancherà per ogni questione riguardante la salute, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Del servizio, su nomina del Datore di Lavoro, fanno parte, in qualità di addetti, persone interne qualificate oppure consulenti tecnici esterni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08. Tra questi viene nominato un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; tale ruolo può essere svolto direttamente dal Datore di Lavoro nei casi previsti dall'allegato II del D.Lgs. n° 81/08, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di R.S.P.P., deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

A seguito della valutazione dei rischi deve essere redatto un documento con data certa. Nei casi in cui dalla valutazione effettuata scaturiscono dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per i quali è obbligatorio attivare la sorveglianza sanitaria, il Datore di Lavoro deve nominare un medico specialista in possesso di specifici requisiti di legge ("Medico Competente").

All'interno della azienda devono essere individuati dei lavoratori incaricati di gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso. Per le piccole e medie imprese, nei casi specificatamente previsti dal D.Lgs. 81/08, tali funzioni possono essere svolte dallo stesso Datore di Lavoro.

In tutte queste attività connesse alla prevenzione, è prevista la partecipazione dei lavoratori, anche attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i quali devono essere sempre informati, formati e consultati in merito ai temi della prevenzione.

Relativamente alla "attività di prevenzione" l'art. 15 del D.Lgs. 81/08 indica le seguenti misure generali per la protezione e per la sicurezza dei lavoratori:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione

- dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoratore monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
  - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
  - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Queste misure non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Grande importanza per la prevenzione sul lavoro è attribuita alla informazione e alla formazione dei lavoratori: per lavorare con sicurezza, i lavoratori devono sapere quali sono i rischi presenti e devono essere ben addestrati.

## **Il Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il Datore di Lavoro deve costituire un Servizio di Prevenzione e Protezione con personale alle proprie dipendenze con lo scopo di affiancarlo nella valutazione dei rischi e nella programmazione degli interventi di prevenzione. Se all'interno della Direzione non è presente personale con esperienza sufficiente, il Datore di Lavoro può chiedere l'aiuto di consulenti esterni per integrare l'azione del servizio interno.

Il Servizio Prevenzione e Protezione è, di fatto, un servizio in posizione di staff al datore di lavoro e si configura come *"l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali, organizzato dal datore di lavoro"*. Per la costituzione dello stesso, il Datore di lavoro designa una o più persone all'interno o all'esterno dell'azienda:

- ☒ in numero sufficiente,
- ☒ in possesso delle capacità necessarie,
- ☒ con a disposizione mezzi e tempi adeguati,
- ☒ con un RESPONSABILE (in possesso di attitudini e capacità adeguate),
- ☒ previa consultazione obbligatoria ma non vincolante dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il compito primario del Responsabile e degli Addetti di tale Servizio è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano un più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori e migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione funge quindi da consulente specializzato del Datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione, ecc.) relative alla promozione e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nelle aziende specificatamente indicate dall'Allegato II D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

1. Aziende artigiane e industriali (1).....fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche.....fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca.....fino a 20 addetti
4. Altre aziende .....fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

## ***La sorveglianza sanitaria e il medico competente***

La sorveglianza sanitaria è costituita da visite mediche effettuate dal Medico Competente, in possesso di specifici requisiti di legge, e da eventuali altri esami (di laboratorio o strumentali) da questi ritenuti necessari. Visite ed esami devono poter verificare l'idoneità dei dipendenti a svolgere una mansione specifica e tenere sotto controllo la loro salute.

Le visite e gli esami non possono essere generici ma devono essere fatti tenendo conto dei rischi cui il dipendente va incontro ed i relativi costi sono a carico del Datore di Lavoro. Pertanto, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Il lavoratore può richiedere al medico ulteriori visite in aggiunta a quelle periodiche, quando, ad esempio, ritiene di soffrire di disturbi legati al lavoro o quando, per altre malattie, sospetti di non essere più idoneo alla mansione svolta. Se la visita medica è prevista dalle leggi, il lavoratore non può rifiutarsi di essere visitato.

Il Medico Competente registra le informazioni e i dati medici del lavoratore in una cartella sanitaria e di rischio coperta dal segreto professionale ed il lavoratore può comunque chiedere copia degli esami delle visite che ha effettuato. Il Medico ha i seguenti compiti:

- \* disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
- \* esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
- \* istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
- \* effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempre che questi siano giustificate dai rischi connessi all'attività lavorativa espletata;
- \* visitare periodicamente, insieme al Responsabile dei Servizi prevenzione e Protezione o agli Addetti alla Sicurezza gli ambienti di lavoro;
- \* collaborare con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi nella programmazione del pronto soccorso e nella formazione dei lavoratori.

Alla fine della visita e degli esami, il Medico Competente deve dire se il lavoratore è, o meno, idoneo a svolgere una determinata mansione. Il lavoratore può essere: idoneo alla mansione; parzialmente idoneo (cioè idoneo con alcune limitazioni quali ad esempio: non può fare lavori gravosi, non può essere esposto a una specifica sostanza, non può svolgere lavoro di notte ecc.), oppure temporaneamente o definitivamente non idoneo.

Quando il Medico Competente giudica non idoneo un lavoratore, se il lavoratore non ritiene giusto il giudizio può fare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza, il quale dopo accertamenti può confermare o revocare il giudizio del medico. Il medico deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo dei risultati e sul giudizio di idoneità.

## ***Gli addetti all'emergenza antincendio e primo soccorso***

---

E' compito del datore di lavoro, secondo l'art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, designare i lavoratore addetti a questi delicati incarichi, che completano i quadro degli "attori della sicurezza" fin qui visti. Tali designazioni non possono essere rifiutate se non per giustificato motivo. Gli addetti all'antincendio e al pronto soccorso devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate, tenendo conto dei rischi specifici e delle dimensioni dell'azienda.

I compiti dell'**addetto antincendio** consistono principalmente nella prevenzione e nell' intervento in caso di emergenza:

- \* controllare periodicamente gli impianti e i locali pericolosi e segnalare all'Addetto alla Sicurezza. qualsiasi irregolarità riscontrata;
- \* curare che la segnaletica antincendio sia rispettata da tutti; - controllare che le sostanze infiammabili siano immagazzinate in locali idonei, areati e provvisti di adeguata segnaletica;
- \* controllare che le sostanze infiammabili siano utilizzate nei luoghi di lavoro nei quantitativi minimi necessari per l'uso giornaliero;
- \* intervenire, per quanto possibile e senza correre rischi, quando si manifesti un incendio per tentarne l'estinzione, oppure per decidere l'evacuazione dei lavoratori;
- \* collaborare, se necessario, con i vigili del fuoco.

I compiti dell'**addetto al pronto soccorso** sono principalmente i seguenti:

- \* Presta il primo soccorso nei casi in cui ciò sia possibile,
- \* decide, se necessario, di attivare i servizi di pronto soccorso esterni,
- \* provvede al ricovero temporaneo in attesa dei servizi esterni,
- \* collabora al trasporto di urgenza al pronto soccorso esterno

## La Valutazione dei rischi

Con l'emanazione del D.Lgs. 81/08 il legislatore ripropone gli obblighi già presenti nella precedente normativa, ed in particolare che il **Datore di Lavoro**, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a), **non può delegare**: *"la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dal l'art.28"*. Tale art. 28 stabilisce l'oggetto della valutazione dei rischi, ed in particolare che *"anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.*

La Valutazione dei Rischi, che dovrà confluire nell'elaborazione di uno specifico documento, permette al Datore di Lavoro di conoscere situazioni, sostanze, attrezzature ecc. che, in relazione alle lavorazioni o alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai propri dipendenti e dovrà pertanto descrivere anche la "tipologia" di lavoratori impiegati.

Il Datore di Lavoro esegue la Valutazione dei Rischi con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente, del Medico Competente dell'azienda, di consulenti esterni e consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il testo Unico con maggior chiarezza definisce i contenuti del documento di valutazione dei rischi, prevedendo che sia redatto con una **data certa**; fra i contenuti si annovera:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione ed il relativo documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Sia il documento di valutazione dei rischi aziendale che quello dei rischi interferenti devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi

La valutazione sarà ovviamente più meno complessa in base alle dimensioni e/o alle attività aziendali. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro uso ufficio, nelle ditte di servizi, o in alcune attività produttive minori, i pericoli sono pochi e facilmente individuabili e controllabili: la valutazione dei rischi in questi casi sarà "semplificata".

**Infatti, il Testo Unico stabilisce che i** datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate ancora in fase di regolamentazione normativa. Pertanto, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale previsto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi (fatta eccezione per le aziende ad alto rischio di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) del D.Lgs. 81/08.

Analoga previsione sull'effettuazione della valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate è prevista per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori; ciò, però, troverà applicazione non appena saranno stabilite tali procedure e, nelle more, dovranno elaborare il predetto documento di valutazione dei rischi secondo le normali procedure.

## ***Diritti e doveri dei lavoratori***

---

Il Decreto Legislativo 81/08, sulle orme della precedente legislazione, ribadisce i principi di partecipazione dei lavoratori alla prevenzione in azienda e gli obblighi a carico degli stessi.

Il Decreto prescrive (art. 20, comma 1) che " *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*".

Nello specifico i lavoratori devono:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Inoltre, è fatto obbligo ai lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il Testo Unico prevede specifiche sanzioni sia di tipo penale che amministrative in capo ai lavoratori che non rispettano gli obblighi anzidetti.

con sanzioni amministrative e penale.

Relativamente ai diritti riconosciuti ai lavoratori il Testo Unico prevede principalmente quello dell'informazione e formazione sui rischi connessi all'attività ed alla mansione ricoperta, sulle procedure di primo soccorso ed antincendio,



Unione europea  
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO,  
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale per le Politiche  
per l'Orientamento e la Formazione



Regione Sicilia

sull'organizzazione aziendale in materia di sicurezza, e su tutti i rischi connessi al luogo di lavoro, alle attrezzature e sostanze pericolose utilizzate.

Inoltre, sancisce il diritto del lavoratore all'abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, senza che ne subisca pregiudizio alcuno.



**Global Form s.a.s. di Giuseppa La Mendola & C.**  
**Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione Sicilia**

Sede Legale: Via Don Bosco n. 10 - 92020 San Giovanni Gemini (AG)

Sede Didattica: Piazza F.sco Crispi n. 4/6 - 92020 San Giovanni Gemini (AG)

Codice Fiscale e Partita Iva: 02293600843 - Tel./Fax: 0922.905581

sito web: [www.globalformsas.com](http://www.globalformsas.com) - e.mail: [formazione@globalformsas.com](mailto:formazione@globalformsas.com)



Sistema qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



Organismo di formazione  
accreditato Regione Sicilia

## ***L'informazione dei lavoratori***

Ogni lavoratore deve ricevere un'informazione adeguata sui rischi specifici; tali informazioni non possono essere generiche ma devono riguardare l'ambiente di lavoro in cui il lavoratore opera e la sua mansione.

La legge dice che l'informazione deve essere adeguata: è importante che anche il lavoratore chieda per avere tutte le informazioni necessarie svolgere la propria mansione in condizioni di sicurezza. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

L'informazione deve essere indirizzata in particolare sui seguenti argomenti:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività' della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- e) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

## ***La formazione dei lavoratori***

Un lavoratore informato conosce il proprio ambiente di lavoro e gli impianti, le macchine e le sostanze che vengono utilizzate, quali sono i mezzi di protezione da usare, quali rischi per la sua salute ci sono; sa cosa sta adoperando e cosa può accadere.

La formazione è indispensabile affinché il lavoratore conosca "*cosa fare e come farlo*", anche in funzione della salute e della sicurezza, propria e degli altri: con la formazione il lavoratore deve imparare a svolgere la propria attività in piena sicurezza.

Non è quindi solo il risultato di un'informazione, ma anche di un addestramento "sul campo", nella pratica, sia quando inizia a lavorare che dopo. La formazione deve essere ripetuta tutte le volte che cambiano i modi di lavorare, qualora siano introdotte nuove macchine, nuove tecniche o sostanze o vengono adoperati nuovi mezzi di protezione e quando il lavoratore sia cambiato di mansione (anche se per brevi periodi).

Il Datore di Lavoro deve verificare periodicamente il grado di addestramento dei lavoratori, ma è altrettanto importante che ogni dipendente controlli la propria formazione.

Il lavoratore può proporre, per il tramite del proprio R.L.S. programmi di formazione mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 81/08 ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Una particolare formazione, regolamentata con appositi Decreti ministeriali è prevista nei confronti dei lavoratori addetti all'emergenza antincendio, al primo soccorso, al R.L.S., agli Addetti al montaggio e smontaggio ponteggi, agli addetti a lavori con funi, ecc.

Una novità del Testo Unico è l'introduzione dell'addestramento in talue circostanze che deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

## **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Con la pubblicazione del D.Lgs. n°81/08 si assiste ad un ulteriore rafforzamento delle prerogative di rappresentanza dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro attraverso un potenziamento del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale, individuando anche delle risorse finanziarie attraverso la costituzione di un Fondo, e prevedendo una nuova figura "il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di sito". Riepilogando il nuovo Testo Unico prevede tre diversi livelli di rappresentanza dei lavoratori:

1. aziendale,
2. territoriale
3. di sito produttivo

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con apposito decreto Ministeriale <sup>1</sup> che ne disciplina anche le modalità di attuazione. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato in tutte le aziende o unita' produttive; in particolare:

- o nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
- o nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Relativamente al numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Qualora non si proceda alla designazione e/o elezioni di un rappresentante in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di Territoriali o "di sito produttivo", salvo diverse

<sup>1</sup> In attesa di emanazione

intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, stabilite dall'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n° 81/08, sono le seguenti:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita' produttiva;
- c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dal D.Lgs. 81/08 art. 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica;
- m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita';
- o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori non può subire pregiudizio per l'esercizio delle funzioni e gode delle tutele di legge previste per i rappresentanti sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a).

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e



Unione europea  
Fondo sociale europeo



Regione Sicilia

per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.



**Global Form s.a.s. di Giuseppa La Mendola & C.**  
**Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione Sicilia**  
Sede Legale: Via Don Bosco n. 10 - 92020 San Giovanni Gemini (AG)  
Sede Didattica: Piazza F.sco Crispi n. 4/6 - 92020 San Giovanni Gemini (AG)  
Codice Fiscale e Partita Iva: 02293600843 - Tel./Fax: 0922.905581  
sito web: [www.globalformsas.com](http://www.globalformsas.com) - e.mail: [formazione@globalformsas.com](mailto:formazione@globalformsas.com)



Sistema qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



Organismo di formazione  
accreditato Regione Sicilia

## ***Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale***

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le modalità di elezione o designazione del R.L.S.T. sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Altra novità introdotta dal D.Lgs. n° 81/08 è che tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, costituito presso l'INAIL.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi contrattuali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

Ove l'azienda impedisca l'accesso, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo costituito presso l'INAIL, comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

## **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo**

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di piu' aziende o cantieri:

a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita' portuale nonche' quelli sede di autorita' marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita' presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

In tali casi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita' di individuazione, nonche' le modalita' secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni previste in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

## ***Riunione periodica***

---

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, è obbligo del datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indire almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, e definiti obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione può avere luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ha facoltà di chiedere la convocazione un'apposita riunione nei casi di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

## Schede riepilogative rapide

Si riportano, in allegato, schede riepilogative per una rapida individuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08.

Scheda rapida:	<b>LUOGO DI LAVORO</b>
Definizioni	<p>i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;</p> <p>I campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.</p>
Obblighi	<p><b>Datore di Lavoro e Dirigenti</b></p> <p>La nuova normativa prevede che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del D.Lgs. n° 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. Tale obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.</li><li>→ le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;</li><li>→ i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu' rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</li><li>→ i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;</li><li>→ gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.</li><li>→ E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, salvo in deroga quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.</li></ul>
Informazione	<p>Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale;</li><li>b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;</li></ul>

Scheda rapida:	<b>ATTREZZATURA DI LAVORO</b>
Definizioni	<p>attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;</p> <p>uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;</p> <p>zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;</p> <p>lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;</p> <p>operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.</p>
Obblighi	<p>Datore di Lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.</li><li>→ all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:</li><li>→ le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;</li><li>→ i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;</li><li>→ i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;</li><li>→ i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.</li><li>→ al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.</li><li>→ prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:<ul style="list-style-type: none"><li>○ installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;</li><li>○ oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;</li><li>○ assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza ;</li></ul></li></ul>

- siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
- prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
- Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, prende le misure necessarie affinché:
  - l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
  - in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
- provvede affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  - a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  - a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
- i controlli devono essere effettuati da persona competente e riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
- sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII del D.Lgs. 81/08 a verifiche periodiche

#### **Costruttori residenti nell'Unione Europea**

- Fornire dichiarazione di conformità CE della macchina/attrezzatura di lavoro e apporre il marchio CE.

#### **Venditori, noleggiatori, concedenti in uso**

- Attestare, se la macchina/attrezzatura di lavoro è priva del

	<p>marchio CE, che questa è conforme alla normativa previgente il DPR n. 459/96 (per macchine utilizzate nei luoghi di lavoro: conformità al DPR 547/1955).</p>
	<p><b>Installatori e montatori</b> Operare una corretta installazione, osservando la normativa vigente.</p>
<p><b>Informazione</b></p>	<p>Il datore di lavoro provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.</li><li>→ affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.</li></ul>
<p><b>formazione</b></p>	<p>→ il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;</li><li>b) alle situazioni anormali prevedibili.</li></ul>

Scheda rapida:	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
Definizioni	<p>«DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.</p> <p>Non costituiscono DPI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;</li><li>b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;</li><li>c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;</li><li>d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;</li><li>e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;</li><li>f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;</li><li>g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.</li></ul>
Obblighi	<p>Datore di Lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Ai fini della scelta dei DPI<ul style="list-style-type: none"><li>a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;</li><li>b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;</li><li>c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);</li><li>d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa dalla valutazione.</li></ul></li><li>→ Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:<ul style="list-style-type: none"><li>a) entita' del rischio;</li><li>b) frequenza dell'esposizione al rischio;</li><li>c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;</li><li>d) prestazioni del DPI.</li></ul></li><li>→ mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>→ destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;</li><li>→ informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;</li><li>→ rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;</li><li>→ stabilisce le procedure aziendali da seguire per la riconsegna e il deposito dei DPI;</li></ul>
<b><u>Informazione</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Il datore di lavoro provvede:<ul style="list-style-type: none"><li>b) a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;</li><li>c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;</li><li>e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;</li></ul></li></ul>
<b><u>formazione</u></b>	il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.

Scheda rapida:	<b>SEGNALETICA DI SICUREZZA</b>
Definizioni	<p>«segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;</p> <p>segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;</p> <p>segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;</p> <p>segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;</p> <p>segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;</p> <p>cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;</p> <p>cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;</p> <p>colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;</p> <p>simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;</p> <p>segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;</p> <p>segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;</p> <p>comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;</p> <p>segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.</p>
Obblighi	<p>Datore di Lavoro</p> <p>→ Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono</p>

	<p>essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza.</p> <p>→ Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.</p> <p>→ Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII</p>
<b>Informazione</b>	Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
<b>Formazione</b>	Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Scheda rapida:	<b>CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE</b>
Definizioni	<p>cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X del D.Lgs. 81/08.</p> <p>committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;</p> <p>responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;</p> <p>lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;</p> <p>coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;</p> <p>coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;</p> <p>uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;</p> <p>piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;</p> <p>i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;</p> <p>l) idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita' organizzative, nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera</p>
Obblighi	<p><b>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di</li></ul>

sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

- nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione e, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
- comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
- prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare che deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente
- anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
  - a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
  - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
  - c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.

#### **Obblighi del coordinatore per la progettazione**

redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

#### **Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

#### **Obblighi dei lavoratori autonomi**

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza

#### **Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo,

coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;  
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;  
g) redigono il piano operativo di sicurezza.

**Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria**

vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

a) coordinare gli interventi delle misure generali e di tutela (Art. 95 e 96 del D.Lgs. 81/08)

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al coordinatore per l'esecuzione.

Scheda rapida:	<b>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</b>
Definizioni	<p>movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;</p> <p>patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.</p>
Obblighi	<p><b>Datore di Lavoro</b></p> <p>→ adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.</p> <p>→ Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;</li><li>valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;</li><li>evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta</li><li>sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.</li></ol> <p>→ Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento ove applicabili. Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.</p>
<b>Informazione</b>	il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
<b>Formazione</b>	il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita', e fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

<b>Scheda rapida:</b>	<b>VIDEOTERMINALI</b>
<b>Definizioni</b>	<p>videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;</p> <p>posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;</p> <p>lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'art. 175.</p>
<b>Obblighi</b>	<p>Datore di Lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ valutazione del rischio analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:<ul style="list-style-type: none"><li>a) ai rischi per la vista e per gli occhi;</li><li>b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;</li><li>c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.</li></ul></li><li>→ adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.</li><li>→ organizza e predispone i posti di lavoro in conformita' ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.</li></ul>
<b>Informazione</b>	<p>il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;</li><li>2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';</li><li>3) la protezione degli occhi e della vista;</li></ol>
<b>Formazione</b>	<p>il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;</li><li>2. le modalita' di svolgimento dell'attivita';</li><li>3. la protezione degli occhi e della vista;</li></ol>

Scheda rapida:	<b>AGENTI FISICI</b>
Definizioni	per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Obblighi	<b>Datore di Lavoro</b> <ul style="list-style-type: none"><li>→ valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi</li><li>→ la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e' aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.</li><li>→ nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa puo' includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entita' dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi piu' dettagliata.</li><li>→ tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.</li></ul>
<b>Informazione</b>	Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: <ul style="list-style-type: none"><li>a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;</li><li>b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali rischi associati;</li><li>c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;</li><li>d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti</li></ul>

negativi dell'esposizione per la salute;  
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;  
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;  
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

### **Formazione**

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
- b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione nonché ai potenziali rischi associati;
- c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
- d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
- e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
- g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Scheda rapida:

**SOSTANZE PERICOLOSE: AGENTI CHIMICI**

Definizioni

agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

agenti chimici pericolosi:

- 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
- 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
- 4) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;

valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;

pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

	<p>rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.</p>
Obblighi	<p><b>Datore di Lavoro</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:<ul style="list-style-type: none"><li>a) le loro proprieta' pericolose;</li><li>b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei d.lgs. nn. 52/97 e 65/03.</li><li>c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;</li><li>d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;</li><li>e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;</li><li>f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;</li><li>g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.</li></ul></li><li>→ Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate e devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.</li><li>→ Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.</li><li>→ aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.</li><li>→ i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:<ul style="list-style-type: none"><li>a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;</li><li>b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;</li></ul></li></ul>

- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
- e) misure igieniche adeguate;
- f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

### **Informazione**

- il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
  - a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
  - b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
  - c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
  - d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato.
- Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
  - a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
  - b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
- Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
- Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio

	1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
<b>Formazione</b>	→ formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

Scheda rapida:	<b>SOSTANZE PERICOLOSE: AGENTI CANCEROGENI</b>
Definizioni	<p>agente cancerogeno:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del d. lgs. n. 52/97 e successive modificazioni;</li><li>2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;</li><li>3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;</li></ol> <p>agente mutageno:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;</li><li>2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;</li></ol> <p>valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII</p>
Obblighi	<p>Datore di Lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.</li><li>→ Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.</li><li>→ Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.</li><li>→ effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della</li></ul>

- capacita' degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
- in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative.
  - Il documento o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi sono integrati con i seguenti dati:
    - a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
    - b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o sottoprodotti;
    - c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
    - d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
    - e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
    - f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
  - effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata
  - assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita' delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita' predette;
  - limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree e' fatto divieto di fumare;
  - progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se cio' non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il piu' vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera g). L'ambiente di lavoro deve comunque

	<p>essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;</li><li>→ provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;</li><li>→ elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;</li><li>→ assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;</li><li>→ dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.</li></ul>
<b>Informazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:<ul style="list-style-type: none"><li>a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;</li><li>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</li><li>c) le misure igieniche da osservare;</li><li>d) la necessita' di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;</li><li>e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</li></ul></li></ul>
<b>Formazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare per quanto riguarda:<ul style="list-style-type: none"><li>a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;</li><li>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</li><li>c) le misure igieniche da osservare;</li><li>d) la necessita' di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;</li><li>e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</li></ul></li><li>→ L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita' in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.</li></ul>

Scheda rapida:	<b>SOSTANZE PERICOLOSE: AMIANTO</b>
Definizioni	Ai fini della normativa in materia di salute e sicurezza il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Obblighi	<b>Datore di Lavoro</b> → Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Il Datore di Lavoro, se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste: → prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro che prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno con informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) natura dei lavori e loro durata presumibile; g) luogo ove i lavori verranno effettuati; h) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; i) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e). → provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite di esposizione; nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media

	<p>ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.</p> <p>→ nelle attività lavorative che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, nel caso in cui nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che questa è stata superiore ad un decimo del valore limite (0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore), e qualora si siano trovati nelle condizioni di esposizione non prevedibile (articolo 240 del D.Lgs. 81/2008), li iscrive nel registro di esposizione (articolo 243, comma 1), e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'Ispesl. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore ad un decimo del valore limite (articolo 251, comma 1, lettera b). Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>→ Devono essere fornite informazioni e formazione ai lavoratori (artt. 257 e 258 del D.Lgs. 81/2008) nonché interventi di sorveglianza sanitaria ed istituito il registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio.</p>
<p><b>Informazione</b></p>	<p>→ Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;</li><li>b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;</li><li>c) le modalità di pulizia e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;</li><li>d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;</li><li>e) l'esistenza del valore limite e la necessità del monitoraggio ambientale.</li></ul> <p>→ Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.</p>
<p><b>Formazione</b></p>	<p>→ il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;</li></ul>

- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
  - c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
  - d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
  - e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  - f) le procedure di emergenza;
  - g) le procedure di decontaminazione;
  - h) l'eliminazione dei rifiuti;
  - i) la necessita' della sorveglianza medica.
- Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Scheda rapida:	<b>AGENTI BIOLOGICI</b>
Definizioni	<p>agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;</p> <p>microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;</p> <p>coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.</p>
Obblighi	<p><b>Datore di Lavoro</b></p> <p>→ Nella valutazione del rischio tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalita' lavorative, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana</li><li>b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;</li><li>c) dei potenziali effetti allergici e tossici;</li><li>d) della conoscenza di una patologia della quale e' affetto un lavoratore, che e' da porre in correlazione diretta all'attivita' lavorativa svolta;</li><li>e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita' sanitaria competente che possono influire sul rischio;</li><li>f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.</li></ul> <p>→ applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative.</p> <p>→ effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche dell'attivita' lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.</p> <p>→ Il documento di valutazione dei rischi e' integrato dai seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;</li><li>b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);</li><li>c) le generalita' del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</li><li>d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le misure preventive e protettive applicate;</li><li>e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.</li></ul> <p>→ Il rappresentante per la sicurezza e' consultato prima dell'effettuazione della valutazione dei rischi ed ha accesso anche ai dati.</p> <p>→ In tutte le attivita' per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. In particolare, il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivita'</li></ul>

- lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
  - c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
  - d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
  - e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
  - f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
  - g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
  - h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
  - i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
  - l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
  - m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
- In tutte le attività nelle quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
  - b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  - c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
  - d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
- Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
- nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
- In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per

	<p>l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.</p> <p>→ Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XLVII.</p>
<b>Informazione</b>	<p>→ Nelle attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;</li><li>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</li><li>c) le misure igieniche da osservare;</li><li>d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;</li><li>e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;</li><li>f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</li></ul> <p>→ Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.</p>
<b>Formazione</b>	<p>→ Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;</li><li>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</li><li>c) le misure igieniche da osservare;</li><li>d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;</li><li>e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;</li><li>f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</li></ul> <p>→ L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.</p>

Scheda rapida:	<b>ATMOSFERE ESPLOSIVE</b>
Definizioni	Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.
Obblighi	<b>Datore di Lavoro</b> <ul style="list-style-type: none"><li>→ valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:<ul style="list-style-type: none"><li>a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;</li><li>b) probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;</li><li>c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;</li><li>d) entita' degli effetti prevedibili.</li></ul></li><li>→ I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.</li><li>→ Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.</li><li>→ Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:<ul style="list-style-type: none"><li>a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;</li><li>b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.</li></ul></li><li>→ ripartisce in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.</li><li>→ assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'all. L.</li><li>→ Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso.</li><li>→ provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni» che deve precisare:<ul style="list-style-type: none"><li>a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;</li><li>b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi;</li><li>c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;</li><li>d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;</li><li>e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;</li></ul></li></ul>

	<p>f) che sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ Il documento deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.</li><li>→ Il documento e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi.</li></ul>
<b>Informazione</b>	Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una informazione adeguata sulla valutazione dei rischi e delle procedure previste.
<b>Formazione</b>	Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata sull'esito della valutazione dei rischi e delle procedure previste.